



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **26 luglio 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **VELA SRL** ai fini dell'accesso ad un ulteriore periodo di trattamento di CIG in deroga ai sensi della Legge del 28/06/12 n. 92.

Sono presenti:

- per la VELA SRL , Michele Fumagalli
- per la CONFAPI Naz.le, Angelo Favaron
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Luciana Mastrocola
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico
- per la UILTuCS Naz.le, Marco Marroni

PREMESSO CHE

- la VELA SRL (d'ora in poi Società), con sede legale in Milano - inquadrata ai fini INPS nell'ambito del Terziario Settore Commercio - svolge attività di vendita e concessioni in uso di programmi per l'elaborazione dei dati, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo, all'atto della presentazione dell'istanza in oggetto, di n. 13 dipendenti (di cui n. 1 dirigente) ai quali applica il CCNL del commercio/terziario e dunque, per dimensione, non destinataria di alcun ammortizzatore sociale a regime;
- la Società ha usufruito, tramite accordo governativo del 06/03/13, di un periodo di CIG in deroga , riguardo a n. 12 dipendenti dal 11/02/13 al 30/06/13
- la Società in oggetto ha presentato istanza pervenuta in data 03/07/13 (prot. n. 15500 del 10/07/13) al fine della sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe, e, pertanto, con nota del 17/07/13 (prot. n.16047) questo Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;

nel corso della riunione, la Società dichiara che i motivi per i quali è stata richiesto tale ammortizzatore sociale, permangono tuttora, sebbene si sia fatto un uso della CIG inferiore a quello effettivamente concesso nel presente accordo.. Le Parti convengono, pertanto, sulla necessità di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di Cig in deroga, riducendo la percentuale di riduzione oraria, al fine di consentire alla Società di giungere a fine anno, nella prospettiva della ripresa delle proprie attività a pieno regime e del conseguente riassorbimento dei lavoratori in CIG, in previsione di probabili nuove attività determinate da richieste di aggiornamenti software da parte dei clienti della IBM spa.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che “.. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.”

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di “condizionalità” tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga – ai sensi della normativa suindicata** – a decorrere **dal 01/07/13** e sino al **31/12/13**, con riguardo ad un numero massimo di **12 lavoratori** (che rappresentano l'intero organico aziendale, con esclusione del dirigente), come di seguito specificato:
 - REGIONE LOMBARDIA (Sede di Milano): n. 9 lavoratori, (di cui 1 part-time al 60%), saranno collocati in Cig in deroga a rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del **20%**, con picchi massimi di utilizzo del 100%, nel rispetto di tale media
 - REGIONE VENETO (Sede di Verona): n. 3 lavoratori saranno collocati in Cig in deroga a rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del **20%**, con picchi massimi di utilizzo del 100%, nel rispetto di tale media
2. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale, alle normali scadenze di paga

MF LM AF



3. Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il presente verbale sarà trasmesso alle Regioni suindicate ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro, così come previsto dalla legislazione vigente.

Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 teso al riconoscimento della misura di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

VELA SRL

Milko Egele
Nepo Feri

LE OO.SS.

Luciana Mostrocola


IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

